



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 10 del 28-04-2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI. - LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 - ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E TARIFFE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **09:00**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il ORNELLA STEFANELLI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Presente
SOCCIARELLI EMANUELA	Assente	SACCONI ELEONORA	Presente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il ORNELLA STEFANELLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.5

DELIBERA n. 10 del 28-04-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

a) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

b) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D. Lgs. n.507 del 15/11/1993, Capo II, relativo alla "Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22

DELIBERA n. 10 del 28-04-2021

del 22/04/94;

- Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi del d.lgs. 507/93, approvato con Delibera consiliare n. 41 del 11/07/1994 come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2011;
- Delibera di G.M. n. 327 del 14/11/2017 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP, ICP e DPA;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 31 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni;
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di fare salve fino al 31/12/2021, in sede di prima applicazione del regolamento in oggetto, le dichiarazioni/autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari soggetti a titolo abilitativo - con esclusione delle insegne di esercizio, soggette a rinnovo automatico salvo variazioni -, fissando alla stessa data scadenza per la presentazione delle istanze di rinnovo, secondo le modalità stabilite nello stesso regolamento;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

DATO ATTO che in ragione della natura patrimoniale di diritto pubblico del Canone in oggetto, la competenza per la determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta Comunale e che in sede di istituzione del canone provvede alla loro approvazione il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione, in sede di prima applicazione del Canone, garantire l'invarianza di gettito per l'anno 2021 rispetto a quello conseguito dai precedenti prelevamenti che sono sostituiti dal presente Canone, così come previsto e consentito dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019;

VISTA, a tal proposito, la proposta di tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, posti in allegato B) alla presente

DELIBERA n. 10 del 28-04-2021

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che garantisce il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il "Decreto Sostegni" con il quale è stato disposto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di 2021-2023 degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 72 Articoli, comprensivo dell'allegato "Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici", riportato nella presente proposta per costituire parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di approvare, altresì, in sede di istituzione del canone, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, posti in allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che si applicano con decorrenza 01/01/2021;
4. di fare salve fino al 31/12/2021, in sede di prima applicazione del regolamento in oggetto, le dichiarazioni/autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari soggetti a titolo abilitativo - con esclusione delle insegne di esercizio, soggette a rinnovo automatico salvo variazioni -, fissando alla stessa data la scadenza per la presentazione delle istanze di rinnovo, secondo le modalità stabilite nello stesso regolamento;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituiti e di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D. Lgs. n.507 del 15/11/1993, Capo II, relativo alla "Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/94;
 - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato con Delibera consiliare n. 41 del 11/07/1994 come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2011;
 - Delibera di G.M. n. 327 del 14/11/2017 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP, ICP e DPA;
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Corniglia, Fedele, Sacconi).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Corniglia, Fedele, Sacconi) resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
